

PER UNA MOBILITAZIONE IN DIFESA DEL DIRITTO DI APPELLO

"La difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" art. 24 comma 2 Costituzione.

Dal 2 gennaio 2023, per proporre appello, sarà necessario depositare con l'atto di impugnazione una dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato (art. 581, comma 1 ter, c.p.p.) e, nel caso si sia proceduto in sua assenza, anche uno **"specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato"** (art. 581, comma 1 quater, c.p.p.).

Appare evidente come la previsione in parola porti a creare un non indifferente *vulnus* al diritto di difesa tale da rendere necessaria, da parte dell'avvocatura tutta, una presa di posizione netta, tesa a riaffermare con forza i diritti di tutti, specialmente degli "ultimi" che, con tale riforma, vedranno i propri diritti (ulteriormente) sacrificati sull'altare dell'apparente efficienza della macchina giudiziaria.

I corifei della cosiddetta "Riforma Cartabia" plaudono all'emergere di una tendenza volta al superamento del principio del *favor impugnationis* che, secondo questa impostazione, meriterebbe di essere rimeditato alla luce della mole sempre crescente delle impugnazioni: l'obiettivo sarebbe quello di un impiego più razionale delle scarse risorse a disposizione dei giudici di appello. In sostanza, la necessità di razionalizzare le risorse pretende di prevalere su quello che è diritto inviolabile di ognuno e garanzia fondamentale secondo la Costituzione e la Convenzione EDU.

La traiettoria seguita da questa riforma volge lo sguardo al passato: si torna infatti indietro, allo "specifico mandato ad impugnare" le sentenze contumaciali già presente nell'art. 571, comma 3°, del codice di rito del 1989 e poi abrogato dalla cd. legge Carotti che riconobbe il principio secondo il quale **il diritto ad impugnare del difensore è autonomo e immanente allo svolgimento della funzione difensiva, eccetto che vi sia una contraria volontà dell'imputato**: un'ovvietà per chiunque, ad eccezione di chi la Riforma Cartabia l'ha scritta.

Vale la pena sottolineare che la norma sullo specifico mandato era stata già prospettata nella Riforma c.d. Bonafede, come è agevole verificare esaminando la relazione al disegno di legge per l'efficienza del processo penale e la celere definizione dei procedimenti.

Il d.lgs. 150/2022 esprime con folgorante chiarezza la volontà di calpestare il diritto ad impugnare del difensore, lasciando sprovvista di tale diritto una determinata categoria di

imputati, nei confronti dei quali non possono bastare i 15 giorni in più per fare appello, ovvero la compensazione postuma ed eventuale della rescissione del giudicato, posto che nel frattempo la sentenza di condanna non appellata produce effetti che possono anche aprire le porte del carcere e che la rescissione del giudicato arriva, se arriva, sempre molto tempo dopo.

Peraltro, l'impossibilità di proporre appello in via autonoma per il difensore risulta ancor più discriminatoria ed irragionevole se letta in combinato disposto con la necessità, sempre introdotta dalla riforma all'art. 545 bis c.p.p., della procura speciale anche per acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria. Infatti, per l'effetto di questa singolare disposizione, il difensore sprovvisto del mandato specifico rilasciato dall'imputato assente, non potrà, anche sussistendone i presupposti di legge, acconsentire alla sostituzione della pena detentiva irrogata con una delle altre pene sostitutive certamente più favorevoli della reclusione previste dall'art. 20 bis del codice penale e, successivamente, non potrà neppure appellare la sentenza che ha irrogato detta pena detentiva. Da una lettura sistematica della riforma, dunque, traspare chiaramente la significativa compressione dei diritti dell'imputato assente, che non trova alcuna giustificazione né dal punto di vista logico-giuridico né tantomeno in una prospettiva di giustizia sociale. Sembra, invero, che la direzione sia quella di voler concepire un sistema a doppio binario dove esistono alcuni soggetti con maggiori possibilità di tutelarsi rispetto ad altri.

Una riforma, che dovrebbe volgere lo sguardo al processo, quindi al riconoscimento di maggiori tutele e garanzie, non può allontanarsi dal principio di uguaglianza formale e sostanziale.

Non può non notarsi come un tale articolato riservi il (sacrosanto) diritto all'impugnazione ai soli imputati giudicati in presenza o che, comunque, siano in contatto con il proprio difensore. Sostanzandosi così – nuovamente – un'abolizione del diritto all'impugnazione per tutti quegli imputati che vivono in contesti di marginalità: migranti, senza fissa dimora, persone con disturbi mentali o problemi di dipendenza e altri ai quali non è più riconosciuto il pieno diritto di difesa, di cui il diritto all'impugnazione è un corollario imprescindibile. Tale approdo, inutile dire, caratterizza quegli stati autoritari da cui uno Stato di Diritto dovrebbe tendere a discostarsi.

La riforma colpirebbe inoltre tutti quegli assistiti che, anche se non appartenenti alle categorie sopra esemplificate, per qualsiasi motivo anche fortuito siano divenuti irrintracciabili al difensore.

Come noto, inoltre, ogni compressione del diritto tende da eccezione, dopo un determinato periodo, a diventare regola. È necessario evitare da subito, con determinazione, pericolose derive.

Il giudice delle leggi, tra l'altro, ha chiarito che il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del

bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie. Un processo “non giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. In siffatta ipotesi si tratterebbe di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio ex art. 111 Cost. sia del diritto di difesa sancito dall’art. 24, 2° comma, Cost., nonché dell’art. 6 CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte Cost. sent. 317/2009 e 111/2022).

Allo stesso modo, la scarsità di risorse o il numero elevato di appelli e ricorsi non possono giustificare il sacrificio dell’inviolabilità del diritto di difesa e del diritto all’impugnazione per gli imputati giudicati in assenza.

L’impressione che si ha, leggendo anche sommariamente la riforma nel suo complesso, è quella di un completo distacco dalla realtà processuale. La quotidianità giudiziaria non è fatta di dottrina, spesso impegnata a teorizzare su sistemi “perfetti”, ma di concretezza e difficoltà evidenti nell’esercitare il diritto di difesa, unico e vero pilastro del processo, non sacrificabile in nome di un presunto efficientismo, che non tiene nemmeno presente, in realtà, l’impatto che tale riforma avrebbe sul numero dei detenuti già altissimo.

Visto il silenzio assordante e l’immobilismo degli organi rappresentanti l’avvocatura penale, dei quali si è registrato, durante la fase di approvazione della riforma, solamente qualche timido “appello” rimasto confinato nelle gieste dialettiche degli innumerevoli e infruttuosi convegni e dibattiti (tant’è che il rinvio dell’entrata in vigore della riforma è avvenuto su istanza della magistratura e per altri motivi), è necessario porre rimedio a questo obbrobrio giuridico. Ma per fare questo c’è tempo solo fino a gennaio. La Camera Penale di Roma e l’Unione Camere Penali Italiane si facciano parte attiva in ogni sede, anche con forme di protesta se del caso, della richiesta di abrogazione dei commi 1 ter ed 1 quater dell’art. 581 c.p.p. introdotti dalla cosiddetta “Riforma Cartabia”.

Alcuni penalisti romani.

Firmatari

Tiziana Bevilacqua

Marco D’Arienzo

Candido Ferrara

Fiammetta Franco

Maurizio Maggisano

Francesco Giorgio Monanni

Stella Noviello

Francesco Filippo Patrizi

Alice Poeta

Leonardo Pompili

Claudia Prioreshi

Francesco Romeo

Ludovica Santoni

Costanza Tancredi

Leonardo Varraud